



***Comune di San Michele Salentino***  
**Provincia di Brindisi**

**REGOLAMENTO**  
**PER L'ESECUZIONE DI LAVORI,**  
**FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA**  
**IN ATTUAZIONE**  
**degli artt. 125 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e 330**  
**del D.P.R. 5/10/2010 n. 207**

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/11/2011*  
*Entrato in vigore dal 13/12/2011*

## **INDICE**

### **TITOLO I - PRINCIPI**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Procedure alternative all'acquisizione in economia – Ricorso alla Consip e mercato elettronico

### **TITOLO II – INTERVENTI ORDINARI**

Art. 3 – Tipologie dei lavori eseguibili in economia (art. 125 comma 6)

Art. 4 - Tipologie di forniture eseguibili in economia (art. 125 comma 10)

Art. 5 - Tipologie di servizi eseguibili in economia (art. 125 comma 10)

Art. 6 - Interventi misti

### **TITOLO III - PROCEDIMENTO**

Art. 7 – Responsabile dell'area e responsabile del procedimento

Art. 8 – Procedimento in economia mediante amministrazione diretta

Art. 9 – Procedimento in economia mediante cottimo fiduciario

Art. 10 – Disposizioni procedurali

Art. 11 – Requisiti degli operatori economici

Art. 12 – Scelta del contraente

Art. 13 – Pubblicità e comunicazioni

Art. 14 – Forma del contratto

### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI**

Art. 15 – Interventi di urgenza

Art. 16 – Lavori di somma urgenza

Art. 17 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco

Art. 18 - Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili

Art. 19 - Disposizioni speciali per attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate

Art. 20 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

Art. 21 - Disposizioni speciali per i servizi legali

Art. 22 – Garanzie

Art. 23 – Collaudo o verifica della regolare esecuzione

Art. 24 – Inadempimenti

Art. 25- Contenzioso

### **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 26 – Tutela dei dati personali

Art. 27– Rinvio e Norme abrogate

Art. 28– Pubblicità del regolamento

Art. 29 - Entrata in vigore

## **TITOLO I - PRINCIPI**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi, in attuazione di quanto previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 12/04/2006 n.163 ss.mm. – Codice dei contratti e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 05/10/2010 n. 207).
2. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, acquisizione diretta, cottimo fiduciario si rinvia a quanto meglio specificato nell'articolo 3 del Codice dei contratti, all'art. 125 del Codice stesso e alle norme regolamentari del D.P.R. 207/2010, artt. 329 ss..
3. L'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa previamente individuate con il presente Regolamento.
4. I limiti di importo indicati dal presente Regolamento non possono essere superati nemmeno qualora si verifichi la necessità di eseguire attività aggiuntive e integrative quali: perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
5. Nessuna prestazione di lavori, beni, servizi e può essere artificiosamente frazionata allo scopo di eludere i limiti economici previsti dal Regolamento.
6. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
  - a. l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
  - b. gli affidamenti misti di cui all'articolo 6, affidati separatamente a contraenti qualificati in specifici settori, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
7. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento sono al netto dell'IVA.

### **Art. 2 – Procedure alternative all'acquisizione in economia – Ricorso alla Consip e mercato elettronico**

1. Le procedure in economia costituiscono un sistema di acquisto alternativo e complementare rispetto alle procedure previste dal D.Lgs. 163/06 nonché all'adesione alle convenzioni di cui all'art. 26 della Legge n. 488/1999 ss.mm.ii. considerate anche le esigenze di celerità di forniture e prestazioni generalmente essenziali per l'immediato funzionamento dell'ente.
2. La Stazione appaltante è comunque tenuta ad utilizzare per l'acquisizione in economia i parametri di qualità e di prezzo previsti per beni comparabili con quelli oggetto delle convenzioni di cui al comma precedente o i prezzi di mercato previsti da organismi a ciò preposti, al fine di valutare la congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.

3. Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima Stazione Appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 33 del Codice.

## **TITOLO II – INTERVENTI ORDINARI**

### **Art. 3 – Tipologie di lavori eseguibili in economia (art. 125 comma 6)**

1. L'affidamento in economia dei lavori è possibile, per importi non superiori a 200.000,00 euro, in relazione ai seguenti interventi individuati a norma dell'art. 125, comma 6, del Codice nell'ambito delle categorie generali ivi indicate e di seguito riportate:
  - a. manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste in via ordinaria per l'appalto di lavori.  
Nell'ambito di questa categoria sono individuati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti interventi:
    - riparazione delle strade comunali e loro pertinenze, compresi manufatti, per inconvenienti causati o comunque riconducibili a calamità naturali o incidenti stradali;
    - riparazione di infrastrutture e impianti in genere, strumentali all'esercizio di servizi e/o funzioni comunali per inconvenienti causati o comunque riconducibili a calamità naturali;
    - prime opere per la difesa da dissesti, inondazioni o altri eventi che costituiscano una minaccia per la stabilità o comunque la sicurezza dei luoghi;
    - lavori da eseguirsi d'ufficio a carico di contravventori a disposizioni di legge o regolamento, in esecuzione di ordinanze emanate dalla Pubblica Amministrazione;
    - lavori che devono essere eseguiti senza ritardo per ragioni di sicurezza e/o igiene pubblica.
  - b. manutenzione di opere o di impianti.  
Nell'ambito di questa categoria sono individuati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti interventi:
    - manutenzione di opere attinenti la viabilità, compresi rappezzi della copertura del fondo, pulizia cunette e condotte per la regimazione acque, riparazione manufatti a servizio viabilità, sistemazione pertinenze; manutenzione e installazione segnaletica;
    - conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali e relative dotazioni, compresa installazione di impianti finalizzati al conseguimento di risparmio energetico;
    - conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni in uso al Comune e relative dotazioni, nei casi in cui per legge o per contratto le spese sono a carico dell'utilizzatore;

- manutenzioni e riparazioni di reti e impianti strumentali all'erogazione di pubblici servizi gestiti dal Comune;
  - manutenzioni e riparazioni di reti e impianti strumentali all'erogazione di pubblici servizi affidati in gestione non compresi fra gli interventi a carico del gestore;
- c. interventi non programmabili in materia di sicurezza.  
Nell'ambito di questa categoria sono individuati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti interventi:
- lavori necessari per garantire/ripristinare condizioni di sicurezza in relazione ad eventi e/o situazioni non prevedibili concernenti immobili, strutture, impianti comunali o comunque rientranti per legge o per contratto nell'ambito di competenza del Comune.
- d. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara.  
Nell'ambito di questa categoria sono individuati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti interventi:
- lavori il cui differimento potrebbe mettere a rischio la fattibilità stessa dell'intervento o la relativa effettiva utilità in relazione ai fini cui è preordinato.
- e. lavori necessari per la compilazione di progetti.  
Nell'ambito di questa categoria sono individuati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti interventi:
- interventi di qualunque genere necessari per la corretta redazione del progetto di un'opera o dello studio di fattibilità
- f. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.  
Nell'ambito di questa categoria sono individuati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti interventi:
- interventi occorrenti per il completamento di lavori non differibili a seguito della risoluzione del contratto
  - interventi occorrenti per il completamento di opere o impianti da eseguire d'ufficio in danno dell'appaltatore in dipendenza di carenze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di dispositivo giurisdizionale.
2. Possono essere altresì eseguiti in economia, sempre nel limite d'importo di euro 200.000,00:
- lavori di demolizione da eseguire d'ufficio in applicazione delle disposizioni del DPR 06/06/2001 n. 380, quando non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori;
  - lavori accessori e/o strumentali all'installazione di beni o alla prestazione di servizi rientranti nelle voci di spesa individuate, a norma dell'articolo 125, comma 10, del Codice dei contratti, dagli articoli 4 e 5 del presente Regolamento.
3. A norma di quanto disposto dall'articolo 125, comma 5, del Codice dei contratti, i lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro.

#### **Art. 4- Tipologie di forniture eseguibili in economia (art. 125 comma 10)**

1. Il ricorso all'esecuzione in economia per forniture è ammesso, in tutti i casi seguenti, per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario di cui all'articolo 28 , comma 1, lettera b) del D.Lgs 163/06, attualmente pari ad euro 193.000,00 euro e suscettibile di adeguamento a norma dell'articolo 248 del medesimo decreto:
  - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
  - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
  - c) prestazioni periodiche a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
  - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
  
2. Il ricorso all'esecuzione in economia per forniture è ammesso inoltre, sempre per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario di cui all'articolo 28 , comma 1, lettera b) del D.Lgs 163/06, attualmente pari ad euro 193.000,00 e suscettibile di adeguamento a norma dell'articolo 248 del medesimo decreto, per l'acquisto di beni appartenenti alle tipologie di seguito indicate, beni occorrenti per garantire il funzionamento immediato dell'ente:
  - ✓ arredi, mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio, attrezzature e mezzi di funzionamento in genere, compresi fotocopiatrici, fax, macchinari per il disegno, per la fotografia, per la diffusione sonora e visiva e relativo materiale tecnico, destinati allo svolgimento di attività e servizi comunali;
  - ✓ beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati e relativo materiale tecnico;
  - ✓ libri, codici, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
  - ✓ materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
  - ✓ provvista di copie eliografiche, disegni tecnici, rilievi aerofotogrammetrici e materiale similare occorrente per le attività di ufficio;
  - ✓ materiale per la redazione degli atti, acquisto di stampati, modelli, modulistica, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale, comprese le attività culturali;
  - ✓ forniture per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per i corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
  - ✓ forniture per l'organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
  - ✓ acquisto e noleggio veicoli di servizio, macchine operatrici e altre attrezzature per i servizi comunali inclusi gli apprestamenti speciali dei veicoli, accessori specifici e pezzi di ricambio;

- ✓ prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi, combustibile per alimentare mezzi in dotazione e a noleggio;
- ✓ vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuale;
- ✓ beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- ✓ generi alimentari e altri beni necessari al funzionamento delle mense scolastiche e in genere alle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- ✓ combustibile per il riscaldamento di immobili;
- ✓ acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, anche mediante l'acquisto di macchine compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- ✓ attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, attrezzature per l'arredo urbano in genere, attrezzature per gli impianti sportivi
- ✓ acquisto di materiale igienico sanitario, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- ✓ materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- ✓ sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- ✓ acquisto di minuteria per lavori e manutenzione in genere;
- ✓ apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
- ✓ attrezzature antincendio e dispositivi antifurto;
- ✓ mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montafretri, montacarozze, pedane, segnaletica);
- ✓ acquisto e noleggio di attrezzature per lavori e manutenzione in genere;
- ✓ coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni e ricorrenze pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi e beni in genere riconducibili a spese di rappresentanza;
- ✓ contrassegni legali, fasce tricolori, bandiere e sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- ✓ acquisto opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
- ✓ forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- ✓ forniture di qualsiasi natura per le quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
- ✓ materiale per segnaletica stradale;
- ✓ forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;

- ✓ forniture in genere occorrenti per le attività di prevenzione e protezione civile;
  - ✓ locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l'organizzazione dei convegni, congressi, conferenze, riunioni o altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Amministrazione qualora non vi siano disponibili o sufficienti idonei locali di proprietà o per esigenze di pronto intervento in materia di assistenza pubblica.
3. Possono essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori previsti all'articolo 3 del presente Regolamento o alla prestazione di servizi previsti all'articolo 5 del presente Regolamento.

#### **Art. 5 - Tipologie di servizi eseguibili in economia (art. 125 comma 10)**

1. Il ricorso all'esecuzione in economia per servizi è ammesso, in tutti i casi seguenti, per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/06, attualmente pari ad euro 193.000,00 e suscettibile di adeguamento a norma dell'articolo 248 del medesimo decreto:
  - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
  - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
  - c) prestazioni periodiche a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
  - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
2. Il ricorso all'esecuzione in economia è ammesso inoltre, sempre per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/06, attualmente pari ad euro 193.000,00 e suscettibile di adeguamento a norma dell'articolo 248 del medesimo decreto, per l'acquisizione di servizi appartenenti alle tipologie di seguito indicate, servizi occorrenti per garantire il funzionamento immediato dell'ente:
  - ✓ organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'amministrazione, di amministratori e dipendenti comunali;
  - ✓ organizzazione e partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da altri Enti, istituti ed amministrazioni varie;
  - ✓ pubblicazione e divulgazione di bandi, avvisi e quant'altro a mezzo stampa, pubblicità legale o con altri mezzi di informazione, anche telematici;
  - ✓ servizi di traduzione, interpretariato, copia e trascrizione nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
  - ✓ stampa, tipografia, litografia, riproduzione con mezzi non in disponibilità del Comune o in quantità non sostenibili dai mezzi in dotazione;

- ✓ servizio di rilegatura libri, registri, atti e pubblicazioni varie nonché restauro anche di altri beni mobili;
- ✓ servizi riconducibili a spese di rappresentanza;
- ✓ servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi, impianti dell'ente o in disponibilità l'ente, compresi sostituzione e potenziamento componenti e dispositivi accessori;
- ✓ servizi di trasporto, nolo, spedizione, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio
- ✓ servizi assicurativi, servizi finanziari, bancari e finanziari, escluso servizio di tesoreria per il quale valgono le disposizioni del regolamento comunale di contabilità;
- ✓ servizi informatici e telematici (videoconferenza; allestimento, gestione, manutenzione sito web istituzionale, e-governement, informatizzazione adempimenti, aggiornamento software) ;
- ✓ servizi di ricerca e di sviluppo; consulenze di carattere scientifico ed economico, servizi e consulenze per le attività inerenti il processo di certificazione ambientale del Comune e le attività volontarie di Agenda 21 locale, servizi e consulenze attinenti il Sistema Informativo Territoriale; rilievi statistici, indagini, rilevazioni socio – economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- ✓ servizi di contabilità compresi adempimenti conseguenti e connessi, tenuta e aggiornamento inventari, bilanci e programmi finanziari, escluso servizio di revisione dei conti;
- ✓ servizio di lavaggio e manutenzione dotazioni di vestiario e similari;
- ✓ servizi di refezione scolastica alunni, servizi di ristorazione, mensa e fornitura buoni pasto e Servizi connessi;
- ✓ servizi alberghieri compresi servizi ricettivi sia in generale che per le categorie protette per soggiorno e vacanze convenzionate; per studio e aggiornamento;
- ✓ servizi postali, telefonici, telegrafici;
- ✓ servizio di pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli automezzi;
- ✓ servizio di igiene urbana ed ambientale ed altri servizi inerenti lo smaltimento di rifiuti comunque prodotti dall'attività dell'ente o rinvenuti sul suolo pubblico;
- ✓ servizi relativi alla sicurezza, compreso servizio di vigilanza diurna e notturna per immobili, mobili o servizi comunali;
- ✓ servizi occorrenti per le attività di prevenzione e protezione civile;
- ✓ installazione e manutenzione di impianti semaforici, segnali luminosi e loro parti di ricambio, segnaletica stradale in genere;
- ✓ verificazioni del terreno, del tracciamento del suolo, indagini geognostiche e quant'altro di simile necessario per una corretta progettazione di opere pubbliche, verifiche ed accertamenti statici di immobili ivi compresi l'acquisto di attrezzature e apparecchiature ordinarie e speciali, rilievi topografici, frazionamenti ed altre pratiche catastali in genere e compresa la redazione di studi in materia di acustica e indagini archeologiche o ambientali;
- ✓ prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
- ✓ riparazione e manutenzione di materiali e attrezzature per attività didattiche e formative;
- ✓ traslochi e trasferimenti di uffici;

- ✓ pulizia ordinaria e straordinaria di uffici, servizi ed edifici comunali e di locali per i quali il comune è tenuto a provvedere;
  - ✓ servizio di trasporto per attività scolastiche ed extrascolastiche, per anziani e inabili e servizi connessi;
  - ✓ servizi di collocamento e reperimento personale;
  - ✓ servizi di polizia mortuaria e onoranze funebri;
  - ✓ servizio di illuminazione votiva
  - ✓ servizi sociali e sanitari in genere;
  - ✓ servizi relativi all'istruzione e culturali in genere;
  - ✓ servizi ricreativi e sportivi in genere compreso attività di allestimento di spazi ed aree pubbliche ;
  - ✓ servizi ed approvvigionamenti per manutenzione rete fognaria e pubblica illuminazione;
  - ✓ Servizi ed approvvigionamenti relativi alla conduzione e manutenzione di impianti termici,
  - ✓ illuminazione e climatizzazione dei locali, risparmio energetico;
  - ✓ Servizi di manutenzione e sistemazione del verde pubblico e delle aree pubbliche in genere;
  - ✓ Servizi medici e sanitari;
  - ✓ manutenzione, riparazione e sistemazione di beni costituenti il patrimonio comunale;
  - ✓ Servizi ed attività intellettuali in genere, incluse quelle necessarie per la formazione del personale dipendente o di altri soggetti comunque coinvolti nella gestione di beni appartenenti al patrimonio pubblico;
  - ✓ servizio di sistemazione e/o riorganizzazione degli archivi comunali anche con supporto informatico;
  - ✓ sgombero neve e interventi antigelo;
  - ✓ servizi tecnici di cui all'articolo 20 del presente Regolamento, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
  - ✓ servizi legali in genere escluse le prestazioni da affidare su base fiduciaria, a norma dell'articolo 21 del presente Regolamento;
  - ✓ prestazioni da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza della constatazione di carenze o incompletezze;
  - ✓ servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'esecuzione;
  - ✓ le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice dei contratti fino al limite di euro 40.000,00.
3. Possono essere eseguite in economia i servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori elencati all'articolo 3 del presente Regolamento o alla fornitura di beni in economia elencati all'articolo 4 del presente Regolamento.

#### **Art. 6 - Interventi misti**

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, secondo le indicazioni

dell'articolo 14 del Codice dei contratti, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b) del presente Regolamento.

2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), il prescritto limite economico si applica all'intervento considerato unitariamente.

### **TITOLO III - PROCEDIMENTO**

#### **Art. 7 – Responsabile dell'area e responsabile del procedimento**

1. L'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi, viene disposta, nell'ambito delle assegnazioni del PEG o PRO, dal responsabile del settore interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento Uffici e Servizi.
2. Il responsabile del settore può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del responsabile del settore.

#### **Art. 8 – Procedimento in economia mediante amministrazione diretta**

1. Nell'amministrazione diretta, secondo il disposto di cui all'art. 125, comma 3, del Codice dei contratti, le esecuzioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile di cui al precedente articolo 7.
2. Ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, l'eventuale assunzione di personale straordinario avviene nel rispetto delle disposizioni di legge e secondo le procedure previste per il reclutamento e la selezione del personale.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all'articolo 7, con le modalità fissate dal presente Regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

#### **Art. 9 – Procedimento in economia mediante cottimo fiduciario**

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile di cui all'articolo 7, salvo quanto previsto al successivo comma 6, richiede almeno cinque preventivi, se sussistono in tale numero soggetti idonei, redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito, il cui schema viene approvato con la determinazione a contrarre di cui al successivo articolo 10.
2. La lettera d'invito, in base al Codice dei contratti e disposizioni attuative, deve avere il seguente contenuto minimo:
  - a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
  - b. le garanzie richieste all'affidatario del contratto;

- c. il termine di presentazione delle offerte;
  - d. il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
  - e. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - f. il criterio di aggiudicazione prescelto;
  - g. gli elementi di valutazione, nel solo caso in cui si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - h. l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
  - i. la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice dei contratti e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
  - l. l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
  - m. l'indicazione dei termini di pagamento;
  - n. i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
3. Fermo il disposto di cui al punto h), del precedente comma 2, la lettera d'invito può altresì contenere la riserva di aggiudicazione mediante espresso richiamo all'articolo 81, comma 3 del Codice dei contratti.
4. La lettera d'invito, in ossequio alle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e disposizioni attuative, deve contenere la comunicazione del codice di identificazione della gara e obbligare il concorrente alla assunzione degli adempimenti imposti al fine della tracciabilità dei pagamenti.
5. In caso di eventuale interferenza fra diversi affidamenti e/o rispetto alle attività della stazione appaltante, dovrà essere predisposto il DUVRI, da allegare alla lettera di invito.
6. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi ed è possibile trattare direttamente con un unico interlocutore, previa, se del caso, libera indagine di mercato, nei seguenti casi:
- a) nel solo caso di lavori di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, quando l'importo della spesa sia inferiore ad euro 40.000,00;
  - b) nel solo caso di forniture e servizi di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del presente Regolamento, quando l'importo della spesa sia inferiore ad euro 40.000,00;
  - c) nel solo caso di servizi di cui all'articolo 20 (servizi tecnici), quando l'importo della spesa sia inferiore ad euro 40.000,00;
  - d) qualora in ragione della specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, per caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva o di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale possa sostenersi che ricorra la fattispecie esimente prevista dall'articolo 125 comma 8 del Codice dei contratti, essendo evidente la inutilità, la eccessiva onerosità, la palese sproporzione o manifesta irragionevolezza dell'invito di più soggetti.

### **Art. 10 – Disposizioni procedurali**

1. Al fine di procedere all'affidamento di forniture, servizi e lavori in economia individuati nel presente Regolamento il responsabile di cui all'articolo 7 predispone apposita determinazione a contrarre, con la quale è prenotato l'impegno della spesa presunta e nella quale dovranno essere precisati gli elementi di cui all'articolo 192 del TUEL, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ovvero:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente
2. Per affidamenti di importo fino a € 1.000,00 si potrà procedere mediante emissione di buono d'ordine sulla base di prenotazione di impegno assunta per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dell'attività gestionale nel corso dell'anno finanziario di riferimento.
3. La lettera di invito di cui all'articolo 9 comma 2 può essere inoltrata anche via fax o via posta elettronica, curando l'effettivo recapito dell'invito e conservando, rispettivamente, il referto di ricezione e la notifica di recapito.
4. Come disposto dall'articolo 125 commi 8 e 11 del Codice dei contratti, i soggetti da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
5. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 15 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 16, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, dovrà essere confermato in forma scritta entro il primo giorno ferialo successivo.
6. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all'articolo 7 predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'onere ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali concorrenti.
7. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile di cui all'articolo 7 predispone un modello per la presentazione dell'offerta, da allegare alla lettera di invito.

### **Art. 11 – Requisiti degli operatori economici**

1. L'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti rispettivamente agli articoli 38 e 39 del Codice dei contratti.
2. Il Responsabile di cui all'articolo 7 del presente Regolamento provvede, in relazione ad ogni singolo contratto all'individuazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale necessari per la partecipazione alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia in ragione della natura e dell'importo del contratto. I suddetti requisiti sono individuati secondo criteri di semplificazione rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 40, 41 e 42 del Codice dei contratti.

### **Art. 12 – Scelta del contraente**

1. La scelta del sistema di aggiudicazione è determinata dal responsabile, tenuto conto delle caratteristiche dei lavori, beni o servizi da acquisire.
2. I criteri alternativi per la scelta del contraente sono i seguenti:
  - a) offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
  - b) prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
3. Nel caso di scelta del contraente mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si provvederà a nominare la commissione giudicatrice con le modalità e nei tempi indicati all'art. 84 D.Lgs. 163/2006; la nomina deve avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
4. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta verrà redatto un verbale sintetico che, nel caso di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, dovrà essere corredato dalla motivazione contenente l'iter logico seguito nella attribuzione del punteggio che ha determinato l'affidamento.
5. Il sopra citato verbale è approvato con determinazione del responsabile del settore. Con la stessa determinazione verrà assunto l'impegno di spesa qualora non sia stato già effettuato in precedenza.

### **Art. 13 - Pubblicità e comunicazioni**

1. Le procedure in economia di lavori, beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti, rispettivamente, agli articoli 122 e 124 del codice dei contratti.
2. Le procedure in economia, comunque sono espletate, nel rispetto del principio di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
3. La stazione appaltante provvederà a pubblicizzare mediante pubblicazione sul sito internet del Comune l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore a 40.000 euro.

### **Art. 14 - Forma del contratto**

1. Per i lavori, servizi o forniture, di importo pari o superiore a 40.000,00 euro sarà stipulato il contratto nella forma pubblica amministrativa. I contratti di importo inferiore alla soglia indicata sono conclusi mediante scrittura privata o sottoscrizione per accettazione dell'atto di affidamento o scambio di corrispondenza commerciale.
2. Al contratto dovranno essere materialmente allegati o in esso espressamente richiamati, i seguenti documenti:
  - ✓ l'offerta;

- ✓ il foglio condizioni esecutive o capitolato d'oneri comprendenti: le caratteristiche tecniche,
  - ✓ le condizioni di esecuzione, i termini di ultimazione e le eventuali penalità, modalità di pagamento;
  - ✓ la cauzione definitiva.
3. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal contratto l'Amministrazione può avvalersi degli strumenti di risoluzione del medesimo e del risarcimento del danno.
  4. Nel caso di ritardo nelle consegne o nell'esecuzione del servizio o dei lavori saranno previste nel foglio condizioni esecutive le penali da applicare alla ditta inadempiente.

#### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI**

##### **Art. 15 - Interventi d'urgenza**

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale è redatto dal Responsabile di cui all'articolo 7 o da altro soggetto che ne abbia la competenza. Il predetto verbale è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

##### **Art. 16 – Lavori di somma urgenza**

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'Amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo 15, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile o dal tecnico da questi incaricato.
3. Delle iniziative assunte in attuazione dei precedenti commi 1 e 2, deve darsi tempestiva comunicazione al responsabile della competente area tecnica.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo. L'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici. In assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.

5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 10 giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile del settore tecnico se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 del presente articolo non conseguano l'approvazione del competente organo dell'Amministrazione, il Responsabile di cui all'articolo 7 procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

#### **Art. 17 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco**

1. Qualora gli interventi d'urgenza di cui all'articolo 15 o i lavori di somma urgenza di cui all'articolo 16 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 4, del TUEL, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 7, 15 e 16, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
2. Il Responsabile di cui all'articolo 7 provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del precedente comma 1.

#### **Art. 18 - Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili**

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:
  - ✓ alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
  - ✓ alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
  - ✓ alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
  - ✓ alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo annuo dei lavori per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:
  - ✓ nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di euro 50.000,00;
  - ✓ nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di euro 200.000,00.

#### **Art. 19 - Disposizioni speciali per attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate**

1. Le attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, potranno essere affidate a soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8

novembre 1991, n. 381, iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge mediante convenzionamento diretto, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 381/1991.

2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative devono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

### **Art. 20 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici**

1. Per servizi tecnici si intendono:
  - a) i servizi di architettura e ingegneria limitatamente alla progettazione, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, al collaudo ed alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice dei contratti;
  - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112 del Codice dei contratti;
  - c) le attività di supporto al Responsabile del Procedimento di cui all'art. 10, comma 7 del Codice;
  - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti quali ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, l'impiantistica, le fonti alternative di energia ed il risparmio energetico, l'ambiente e l'ecologia, la documentazione catastale, rilievi, redazione di piani particellari di esproprio, frazionamenti, verifiche tecniche, dichiarazione d'idoneità, stime, perizie, rilascio di certificazioni e/o predisposizione delle stesse;
  - e) i servizi di urbanistica e paesaggistica;
  - f) collaudi statici, tecnico amministrativi, impiantistici;
  - g) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diverse da quelle di cui ai punti precedenti.
2. Ai sensi dell'articolo 267, comma 10, del DPR 207/2010 ss.mm.ii., i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 40.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo individuato dal Responsabile di cui all'articolo 7;
3. I servizi tecnici di cui al comma 1, di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati a soggetti di cui all'articolo 90, comma 1 lettere d) e) f) f bis) g) h) del Codice dei Contratti, individuati previa procedura negoziata tra almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, iscritti all'Elenco dei professionisti abilitati, in atti all'ufficio tecnico comunale e, fino alla sua predisposizione, individuati sulla base di indagini di mercato, finalizzate al singolo affidamento, riguardanti anche le caratteristiche di qualificazione tecnico organizzative. In ogni caso l'individuazione dei soggetti da invitare deve rispettare i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione. Il responsabile del settore tecnico esplicherà di volta in volta nella determina di indizione della gara il criterio da adottarsi per l'individuazione dei professionisti da invitare alla gara.
4. Per prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo che richiedono competenze specialistiche, il Responsabile del procedimento può pubblicizzare l'eventuale affidamento mediante avviso sul sito del Comune.

5. Il Responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 2 e 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza.
6. La Stazione Appaltante non può affidare incarichi di cui ai comma 1 del presente articolo qualora:
  - a) nel corso dell'anno siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro come risultante dal contratto o dal disciplinare sottoscritto tra le parti;
  - b) nei tre anni precedenti sia stata espletata la procedura per controversie, risarcimento danni al Comune, relativa a un incarico affidato al professionista, oppure l'intervento affidato al professionista non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili;
  - c) l'Amministrazione abbia dovuto sostenere maggiori spese dovute ad errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione. Si considerano errori od omissioni di progettazione ai sensi dell'articolo 132 comma 6 del Codice dei Contratti l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
7. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'Ente per 15 giorni consecutivi.
8. I servizi di cui al comma 1 lettere a) b) c) d) e), del presente articolo, di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono affidati con le modalità di cui all'articolo 91, comma 1, del Codice dei contratti.

#### **Art. 21 – Disposizioni speciali per i servizi legali**

1. I servizi legali consistenti in attività di patrocinio relativamente a controversie in atto o in prestazioni comunque propedeutiche alla risoluzione di controversie sono affidati su base fiduciaria.
2. Gli affidamenti non riconducibili al precedente comma 1, individuati all'articolo 5, comma 2, al punto 44), possono essere affidati in applicazione del presente Regolamento, nel rispetto delle modalità, limiti e procedure previsti per la esecuzione in economia dei servizi.

### **Art. 22 – Garanzie**

1. Non è prevista cauzione provvisoria in caso di ricorso all'affidamento diretto e si può prescindere dalla cauzione definitiva per importi per i quali è consentito l'affidamento diretto.
2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile di cui all'articolo 7, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 129 del Codice dei contratti, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

### **Art. 23 – Collaudo o verifica della regolare esecuzione**

1. I lavori, le forniture e i servizi in economia sono soggetti a collaudo o a certificato di regolare esecuzione entro i termini previsti dal capitolato speciale d'appalto e comunque prima del saldo finale della prestazione effettuata.
2. Per lavori, forniture, servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00 il collaudo o la verifica della regolare esecuzione può essere effettuato nella modalità sintetica di cui al comma successivo.
3. Il collaudo o verifica di cui sopra non è necessaria per i lavori, le forniture e i servizi di importo inferiore a euro 20.000,00 ed è sostituita dal nulla osta alla liquidazione sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.
4. Il collaudo o verifica della regolare esecuzione, per lavori, forniture e servizi di importo superiore ad euro 20.000,00 è eseguito dal Responsabile di cui all'articolo 7 del presente Regolamento o da soggetto dal medesimo nominato in possesso della necessaria competenza in relazione al lavoro, alla fornitura o al servizio da accertare.

### **Art. 24 – Inadempimenti**

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stato affidato l'intervento in economia, la Stazione Appaltante dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

### **Art. 25- Contenzioso**

1. Ai fini della risoluzione delle eventuali controversie dei diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti si farà ricorso alle procedure di cui agli articoli 239 (transazione) e 240 (accordo bonario) del Codice dei contratti.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 26 – Tutela dei dati personali**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

### **Art. 27 – Rinvio e Norme abrogate**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda, per quanto applicabile, alle leggi ed ai regolamenti in materia.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia adottato con deliberazione consiliare n. 34 del 12/12/2006 e s.m.i. e sono abrogate tutte le ulteriori norme regolamentari con esso contrastanti od incompatibili.
3. Le norme introdotte dal presente regolamento costituiscono disciplina speciale dell'esecuzione degli interventi in economia, in deroga anche alle vigenti disposizioni del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, applicabili solo laddove richiamate e per quanto compatibili.

### **Art. 28 -Pubblicità del regolamento**

1. Una copia del presente regolamento, a cura degli uffici comunali che eseguono gli interventi in economia, è messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione.
2. Il presente regolamento viene reso pubblico anche attraverso l'inserimento nel sito internet del Comune.
3. Di esso viene fatto richiamo sia nelle lettere di richiesta di preventivi sia nell'atto di affidamento.

### **Art. 29 -Entrata in Vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.